



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Deliberazione n. 44/2020/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott. Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott. Luigi GILI	Consigliere Relatore
Dott.ssa Laura ALESIANI	Referendario
Dott. Marco MORMANDO	Referendario
Dott. Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa Rosita LIUZZO	Referendario

nella camera di consiglio del 7 maggio 2020, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto,

Vista la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di **Novara** (NO) formulata con nota in data 20.04.2020 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte il 28.04.2020;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Visto la disposizione di cui all'art. 85, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che consente lo svolgimento delle camere di consiglio mediante modalità

telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che prevede che "Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge";

Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3 e 4 maggio 2020 n. 4, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione prima fino al 15 aprile 2020 e poi fino all'11 maggio 2020 nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi Gili;

### **FATTO**

Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Novara, dopo aver premesso che il Comune partecipa a due Fondazioni di natura culturale, la Fondazione Teatro Carlo Coccia e la Fondazione Castello Visconteo Sforzesco, formula a questa Sezione richiesta di parere relativa alla corretta imputazione nel bilancio comunale e nel bilancio delle Fondazioni culturali, partecipate dall'Ente, dei beni patrimoniali alle stesse da conferirsi ai sensi del Testo Unico Beni Culturali di cui al D.Lgs. n. 42/2004, art. 115, comma 7.

### **PREMESSA**

L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno.

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) ed oggettiva (attinenza del quesito alla materia della

contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa).

Ciò in quanto il parere della Sezione non può che riferirsi a profili di carattere generale.

L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

## **AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA E RELATIVO INTERESSE**

In relazione all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere a questa Corte, posto che il Sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto rappresentante dell'ente locale, ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Novara, per quanto concerne la parte del quesito pertinente l'ente locale, appare ammissibile soggettivamente provenendo dall'organo legittimato del Comune.

La medesima richiesta, peraltro, risulta inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge.

Al riguardo, tuttavia, non può non evidenziarsi come il quesito, formulato dal Sindaco del Comune di Novara, in quanto riferito anche a Fondazioni di natura culturale, e di cui il Comune citato partecipa, risponda, in realtà, all'interesse di altri enti.

Ne è prova il fatto che, nella fattispecie in scrutinio, attraverso la richiesta di parere viene posta la questione di come si debbano contabilizzare a bilancio non solo del Comune ma anche delle citate Fondazioni i conferimenti di beni di che trattasi, tenuto conto della necessità di evitare, nel conto economico delle Fondazioni, l'iscrizione di poste negative con le ovvie ripercussioni per quanto attiene il risultato di esercizio annuale.

Appare, allora, necessario soffermarsi sull'individuazione degli enti soggettivamente legittimati a formulare richieste di parere, al fine di verificare se la richiesta di parere, nella specie, sia stata richiesta da un ente a ciò legittimato.

Ebbene, sulla base di un indirizzo giurisprudenziale contabile consolidato, discende, ad avviso della Sezione, sul punto una assoluta pronuncia di inammissibilità soggettiva del quesito.

Già questa stessa Sezione (v., Controllo Piemonte, Delibere nn. 4, 10, 16 e 34/2008 nonché n. 297/2012), sulla specifica fattispecie in cui la richiesta di parere fosse formulata da uno dei soggetti istituzionali legittimati, ma di interesse di un altro ente, che dovrebbe poter utilizzare il criterio orientativo eventualmente enunciato, ha ripetuto che la tassatività dei soggetti legittimati risulta non solo nominale ma anche sostanziale, nel senso che se la richiesta, pur formulata da uno degli enti previsti dalla norma, propone una questione destinata ad avere sviluppi nell'ambito

di un ente non legittimato, la stessa è inammissibile (v, anche, ex multis, Sez Reg. Campania nn. 17 e 38 del 2009).

Al riguardo, un punto fermo venne posto dalla deliberazione della Sezione delle autonomie, n. 4/2014/SEZAUT, la quale ha affrontato la questione della legittimazione a formulare richieste di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, l. n. 131/2003.

Thema decidendum era stabilire se considerare ammissibili, dal punto di vista soggettivo, le richieste di parere presentate da enti che abbiano rivolto quesiti relativi, in realtà, ad interessi non agli stessi direttamente afferenti bensì riguardanti enti od organismi partecipati.

Nella predetta richiamata deliberazione, dopo essere stato ribadito il principio restrittivo sopra riportato, venne precisato che non può senz'altro riconoscersi la legittimazione soggettiva alla richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo, ove il soggetto soggettivamente legittimato eserciti, di fatto, la mera funzione di "nuncius", "limitandosi solo a proporre una questione interpretativa la cui soluzione non potrebbe avere alcun effetto nell'ambito delle proprie attribuzioni".

A fugare, comunque, ogni eventuale perplessità concorre la ulteriore oggettiva documentata circostanza, ampiamente nota alla Sezione (per la quale si rimanda a quanto rappresentato in appresso), della inequivoca carenza, in capo al Sindaco del Comune di Novara, della necessaria rappresentanza legale delle Fondazioni in oggetto e, quindi, del difetto del requisito di cui all'art. 50 TUEL.

Lo Statuto della Fondazione Teatro Coccia, costituito con atto Rep. Gen. n. 44310, registrato in Novara il 18/3/2014, recita, infatti "Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione anche in giudizio", previsione confermata nel tempo, segnatamente, con la successiva deliberazione Consiliare n. 45 del 24/07/2018, allorchè pur in presenza della modifica dello Statuto della Fondazione in esame, denominata come Fondazione di partecipazione, è stata (v., art. 1 del relativo modificato Statuto), tuttavia, ribadita, relativamente alla rappresentanza legale della Fondazione, la permanenza della medesima in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Analoga previsione si rinviene anche nei confronti della Fondazione Castello Visconteo Sforzesco (v., Statuto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/03/2006, segnatamente, la previsione di cui all' art. 23, secondo cui "Il Presidente della Fondazione, nominato dall'Assemblea dei Fondatori, ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio").

Ciò precisato, merita sottolineare che la richiesta di parere sarebbe stata inammissibile anche se fosse stata formulata dalle stesse Fondazioni direttamente interessate.

In proposito, giova richiamare l'indirizzo espresso al riguardo dalla Sezione (v., Sezione Controllo Piemonte, delibera n.30/2017 SRCPIE/PAR), conforme all'orientamento seguito dalla Sezione delle autonomie sulla questione degli enti legittimati a formulare richieste di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Negli "Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva" deliberati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, è stato, infatti, precisato che la legittimazione dei soggetti, che possono rivolgere richieste di parere alla Corte dei conti, è circoscritta ai soli enti previsti dalla norma (v., art. 7, comma 8, l. n. 131/2003), la quale, dopo aver previsto che le Regioni possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica, dispone: "Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane", in tal modo individuando gli enti soggettivamente legittimati a formulare la richiesta di parere alla Corte dei Conti, stante la natura speciale che essa assume, rispetto all'ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte.

Di modo che, dovendosi considerare l'elencazione, contenuta nel comma 8 precitato, di natura tassativa, deve escludersi la possibilità di estendere ad altri enti la legittimazione a chiedere pareri alla Corte dei conti.

Con successiva deliberazione n. 13/2007/SEZAUT, ad integrazione degli indirizzi interpretativi forniti nel 2004, è stato, inoltre, ribadito che non è possibile andare oltre il significato letterale della legge al fine di applicare la norma (art. 7 co. 8 l. n. 131/2003) anche a casi dalla stessa non espressamente previsti mediante il ricorso all'interpretazione estensiva, chiarendo, di conseguenza, in modo definitivo, che l'elenco, contenuto nel citato art. 7, c. 8, riveste natura non derogatoria (v., Sez. Sez. contr. Piemonte, 16.6.2014 n. 183; id. n. 192/2014 e n. 275/2014; id n. 17/2017).

In conclusione, sulla base dei predetti univoci indirizzi interpretativi, la Sezione non ritiene sussistente, nel caso in esame, relativamente al quesito concernente le Fondazioni menzionate, il requisito di ammissibilità soggettiva.

## **AMMISSIBILITA' OGGETTIVA**

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, relativamente alla parte di quesito pertinente il Comune richiedente, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

In quest'ottica, appare chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni

consultive "in materia di contabilità pubblica" si innestano nell'ambito delle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dunque, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Analogamente, non risultano ammissibili richieste riferite a questioni sottoposte all'esame della Procura della Corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria, al fine di evitare interferenze con procedimenti o giudizi in corso (v. ex plurimis, Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte, 21.5.2015, n. 81).

Tutto ciò premesso, sotto il profilo oggettivo, il riferito quesito, pur vertendo in astratto sulla materia della "contabilità pubblica", in quanto connesso con le prospettate modalità di contabilizzazione a bilancio del Comune di beni conferendi in uso, si profila, in realtà, inammissibile, configurandosi, di fatto, come un vaglio preventivo su un atto concreto che il Comune intende adottare, e per il quale ha già avviato le procedure di rito, in ragione della specificità e dell'estremo dettaglio della richiesta.

Già nelle premesse della formulazione del quesito viene, infatti, fatto esplicito riferimento alla vicenda del conferimento, a suo tempo, in usufrutto trentennale alla Fondazione, quale diritto reale di godimento, di porzione dell'edificio costituente l'isolato del Teatro Coccia, porzione immobiliare del complesso monumentale del Broletto per un importo di euro 14.562.849,41 (atto Rep. Gen. n. 4420 registrato il 24 aprile 2014).

Il detto conferimento di usufrutto trentennale fu motivato con lo scopo "di incrementare la dotazione di patrimonio della Fondazione Teatro Coccia Onlus" nonchè di attribuire alla Fondazione i necessari strumenti patrimoniali al fine di reperire le risorse da destinare agli scopi

statutari (promozione e sviluppo delle attività artistico-culturali, e, in particolare, arti musicali e teatrali).

Il Comune, al fine di porre rimedio alla conseguenze derivanti alla Fondazione, sotto il profilo particolare della criticità connessa agli ammortamenti, dall'esercizio del diritto di usufrutto, riferisce ora, vale a dire, dopo essere stato destinatario di specifiche censure ad opera della Sezione, di aver avviato la procedura di risoluzione del conferimento del detto diritto di usufrutto, in modo da procedere al prossimo conferimento in uso dei beni, sui quali insisteva il diritto di usufrutto, ai sensi della norma di cui all'articolo 115, comma 7 del Codice dei Beni Culturali, fino alla cessazione della partecipazione od all'estinzione della Fondazione.

Ma al di là della rilevata ostativa concretezza della questione, nei termini prospettati, sussiste, ad avviso della Sezione, un decisivo argomento, in conseguenza del quale il quesito formulato non appare scrutinabile, così da non poter trovare accesso la resa del presente parere: tale argomento, come sopra, peraltro, già preannunciato, richiede una sia pur sintetica ricostruzione della vicenda quo ante.

Con Delibera n. 177/2019 del 19 dicembre 2019 (in sede di analisi della relazione sul rendiconto 2017) della Sezione Controllo del Piemonte, vale a dire, lo stesso Ufficio adito nella presente funzione consultiva, venne accertata insieme ad una "una situazione di perdite reiterate per l'arco temporale compreso fra gli esercizi 2014 e 2018 relativamente alla Fondazione Teatro Coccia", anche l'ulteriore circostanza, non smentita dagli enti interessati, che a tali perdite non fosse ancora stata data idonea copertura né che fossero intercorsi "...provvedimenti volti a eliminare le criticità strutturali presenti nella gestione finanziaria della Fondazione medesima". All'esito dell'istruttoria, risultò parimenti acclarato il fatto, riconosciuto dallo stesso evocato Comune, secondo cui "la Fondazione, sin dal 2014, anno in cui è stato conferito il diritto di usufrutto trentennale (dell'immobile del Teatro Coccia e della annessa caffetteria del Broletto) provvede ad ammortizzare tale diritto reale con un accantonamento annuo dell'importo di euro 485.690,00..." e che, quindi, detto reiterato costo annuo "...quale componente negativo, aggrava il risultato di esercizio".

Alle numerose criticità rilevate, nell'occasione, dalla Sezione (e, per la verità, già in parte emerse attraverso la precedente Delibera n. 142/2018, in sede di analisi della relazione sul rendiconto 2016), deve aggiungersi la circostanza, evidenziata e non contestata dalla stessa amministrazione, secondo cui non solo non si sono riscontrati i benefici auspicati in relazione agli obiettivi prefissati con l'operazione di conferimento dell'usufrutto, ma soprattutto non sono stati registrati neppure elementi minimi, tali da consentire di rilevarsi la convenienza economica della scelta a suo tempo deliberata ed attuata.

Ad analoghe critiche conclusioni pervenne nella stessa occasione la Sezione con la Decisione sopramenzionata in ordine alla Fondazione Castello Visconteo Sforzesco, risultando accertato che "Il risultato negativo dell'esercizio 2017 ha assorbito più della metà del Fondo di dotazione (euro 112.500,00)".

Di modo che, anche nei confronti della Fondazione in oggetto, venne formalizzato un rigoroso invito "a finalizzare le azioni e le iniziative nel senso di garantire tempestivamente un riequilibrio economico e finanziario duraturo, al fine di scongiurare la situazione già verificatasi in relazione alla Fondazione Teatro Coccia."

All'esito delle predette valutazioni decisorie la Delibera n. 177/2019 della Sezione Controllo Piemonte del 19 dicembre 2019 venne trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per la valutazione di eventuali profili di responsabilità erariale rispetto alle accertate irregolarità, con particolare riferimento alla situazione finanziaria e gestionale rilevata nei confronti della Fondazione Teatro Coccia.

Merita aggiungere che, prima dell'adozione della Delibera n. 177/2019, la Sezione acquisì la relazione di fine mandato redatta dal Presidente del CdA, nominato dal Prefetto, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 25 del Codice Civile.

Tale Relazione, divenuta parte integrante del compendio documentale oggetto di valutazione, non solo evidenziava il fatto che il Teatro Coccia chiudesse sistematicamente in perdita ma anche che su tali reiterati negativi risultati d'esercizio pesassero gli ammortamenti sull'usufrutto conferito nel 2014, nel senso che l'iscrizione nell'attivo patrimoniale della concessione dell'usufrutto trentennale, ammortizzato in trenta anni, si era tradotta in quota di ammortamento annuo che aveva inciso pesantemente sullo stato patrimoniale della Fondazione, così come contestato dalla Sezione.

Ebbene, già in allora, nella detta sede di rendicontazione al termine del mandato delle criticità risultanti, sulla base degli scenari proposti e riscontrati anche nella Relazione in oggetto – si ripete, acquisita prima della adozione della Delibera n. 177/2019 – veniva rappresentata, *expressis verbis*, al fine di "... evitare l'appesantimento sui bilanci annuali della quota di ammortamento" la proposta della "trasformazione del diritto di usufrutto in comodato d'uso in alternativa ad una concessione in uso in base alle disposizioni di cui all'articolo 115, comma 7 del Codice dei Beni Culturali".

Non v'è quindi chi non veda come, si ripete, proprio per la specificità e concretezza della questione prospettata, la risposta formulata determinerebbe un coinvolgimento diretto di questa Sezione di controllo nella sfera dell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità.

Ma, soprattutto, si tratterebbe di "fornire istruzioni puntuali" finalizzate a supportare comportamenti amministrativi dell'Ente istante, attività che esula dall'ambito più specificamente consultivo attribuito alle Sezioni di controllo della Corte dei conti e che, in ogni caso, contrasta con il carattere di generalità ed astrattezza, sottolineato dalla richiamata deliberazione 24 aprile 2004 della Sezione delle autonomie della stessa Corte.

Pertanto, come precisato nel documento d'indirizzo sopra richiamato, si ribadisce che possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti le sole "questioni volte ad ottenere un

esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale”, dovendo quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, al fine di escludere un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’Ente ed una partecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale ( cfr. ex multis Corte dei conti, Sez. reg. contr. Piemonte, 24 luglio 2008, par. 21/2008).

Ad ogni buon conto, il fatto che il quesito formulato vada esaminato sotto un profilo generale ed astratto, non esclude che la Sezione, in conformità al proprio consolidato orientamento, ritenga di poter fornire indicazioni generali sull’interpretazione della disciplina applicabile, spettando, comunque, all’Amministrazione comunale l’adozione delle decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, Delibere 16.1.2014 n. 9, 2.2.2017 n. 24 nonché n. 79/2019).

A tale riguardo, la Sezione precisa che sia necessario fare riferimento ai principi generali ed alle specifiche disposizioni di legge che, nel quadro dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, si riferiscono alle modalità di imputazione a bilancio di atti di conferimento di beni del patrimonio dei soggetti di cui all’art. 112, comma 5, del richiamato Codice dei Beni Culturali.

In effetti, per quanto risulta, gli immobili, oggetto dell’usufrutto e di cui all’oggetto della disamina, rivestono interesse artistico storico ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 42/2004, “Codice dei beni Culturali e del paesaggio” (come sostituito dall’art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, modificato dall’art. 1, comma 175, lett.c, legge n. 124 del 2017).

Ciò premesso, sulla base dei riferimenti rinvenibili nell’allegato 4/3 del D. Lvo 118/2011 sulla contabilità economico patrimoniale (v., in particolare, punti sub 4.18 e sub 6.1.2), i beni culturali “non sono assoggettati ad ammortamento”.

Peraltro, la funzione dell’allegazione al bilancio di uno stato patrimoniale del patrimonio è quella di consentire ai terzi di conoscere l’ammontare delle risorse patrimoniali ed il titolo in base al quale se ne dispone.

Il conto economico nel bilancio deve, a sua volta, dare distinta indicazione dei costi relativi al patrimonio destinato, e ciò per offrire una rappresentazione dell’attività e della razionalità della scelta operata dall’organo competente con la imputazione del patrimonio destinato.

Di conseguenza, la previsione normativa di non assoggettabilità ad ammortamento del bene non sembra ragionevolmente poter far propendere per un’attribuzione di valore patrimoniale pari a zero dello stesso ma che il valore del bene nel tempo, anche in assenza di interventi di manutenzione, non sia, ex se, assoggettabile a un coefficiente di svalutazione automatica.

L’attribuzione di un valore pari a zero, peraltro, non pare sostenibile neppure alla luce del fatto che il bene, conferito in uso, resti, comunque, in capo al Comune, il quale, da una parte, ne conserva la nuda proprietà, che è fonte di oneri manutentivi e, dall’altra, può rientrare all’interno del patrimonio comunale in piena proprietà in qualsiasi momento, ad esempio, qualora l’ente decidesse di cessare dalla partecipazione nella Fondazione.

Per tutte le sovraesposte ragioni, comunque, la richiesta di parere deve essere dichiarata inammissibile.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di parere. Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta. Così deliberato nella camera di consiglio del 7 maggio 2020, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Relatore

F.to Consigliere Dott. Luigi GILI

IL Presidente

F.to Dott.ssa Maria Teresa POLITO

Depositato in Segreteria il **08/05/2020**

Il Funzionario Preposto

F.to Nicola MENDOZZA